

Allegato 3 – Scambio dati con ISTAT – Evento nascita

1.	INTRODUZIONE.....
2.	SCHEMI DATI.....
2.1	Dati dell'attestazione di nascita
2.2	Dati della dichiarazione di nascita
3.	PROCESSO DI INVIO DEI DATI DELL'ATTESTAZIONE DI NASCITA.....
3.1	Invio dei dati dell'attestazione di nascita
4.	PROCESSO DI INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA
4.1	Invio dei dati della dichiarazione di nascita.....
5.	PROCESSI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DA ISTAT E DA ANPR
6.	SPECIFICHE TECNICHE



1. INTRODUZIONE

Il presente allegato ha lo scopo di definire le modalità tecniche per lo scambio dati tra il Sistema TS e ISTAT per quanto riguarda l'evento nascita.

2. SCHEMI DATI

Di seguito sono riportati gli schemi dei dati aggiornati (in base all'articolo 2, comma 2, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166) dell'attestazione e della dichiarazione di nascita inviati dal Sistema TS a ISTAT.

Per l'invio dei seguenti schemi dati non è richiesta la firma apposta dal Sistema TS, in quanto si tratta di uno scambio dati non finalizzato alla formazione di atti, come invece avviene nel caso di ANPR.

2.1 Dati dell'attestazione di nascita

Sezione	Campo	Note	Fonte (chi verifica il dato)
Generale			
	Numero di trasmissione	Numero di trasmissione assegnato da TS	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR e ISTA
	Numero di ricezione	Numero di ricezione assegnato da ANPR	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Data dell'attestazione	Data dell'attestazione acquisita da ANPR	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Data-ora di sistema	Data-ora del presente invio	Sistema TS
Operatore sanitario			
	Codice regione dell'operatore	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Codice ASL dell'operatore	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Codice della struttura (se presente)	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Denominazione della struttura		Sistema TS
	Qualifica dell'operatore	1 = medico chirurgo, 2 = ostetrica	Sistema TS
Parto		Questo elemento si ripete tante volte quanti sono i nati	
	Tipo di parto	1 = semplice, 2 = plurimo	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Sesso del nato	1 = maschio, 2 = femmina,	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Data di nascita	gg/mm/aaaa	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Vitalità del nato	1 = vivente e morto prima della redazione; 2 = vivente al momento della redazione dell'attestazione; 3 = nato morto.	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR



	Ordine di nascita nel parto	In caso di parto plurimo, da 1 a 5 ¹	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Ordine di nascita rispetto ai nati vivi precedenti della puerpera	da 1 a 99 ²	Calcolato a partire dai dati dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
Luogo del parto			
	Comune	Codici ISTAT	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Indirizzo	Testo libero da ANPR	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Tipo di luogo	Struttura ospedaliera, casa, altro	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR

2.2 Dati della dichiarazione di nascita

Sezione	Campo	Note	Fonte (chi verifica il dato)
Generale			
	Numero di ricezione	Numero di ricezione assegnato da ANPR	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Data della dichiarazione	Data della dichiarazione acquisita da ANPR	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Data-ora di sistema	Data-ora del presente invio	Sistema TS
Operatore sanitario			
	Codice regione dell'operatore	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Codice ASL dell'operatore	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Codice della struttura (se presente)	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Denominazione della struttura		Sistema TS
	Qualifica dell'operatore	1 = direttore sanitario	Sistema TS
Dichiarante diverso dal genitore		Questo blocco è valorizzato solo se il dichiarante è diverso da padre/madre	
	Nome		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Cognome		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Comune o stato estero di nascita	Codici ISTAT	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Provincia di nascita		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Data di nascita	gg/mm/aaaa	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR

¹ L'ordine di nascita è un attributo obbligatorio nel Regolamento Europeo delle statistiche demografiche

² L'ordine di nascita è una variabile "mandatory" nel Regolamento Europeo delle statistiche demografiche



	Parentela con il nato	Sempre valorizzato con 3 = altro	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Comune di residenza (se presente)	Codici ISTAT	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
Dichiarante padre e/o madre		Questo blocco si ripete da 0 a 2 volte, ed è valorizzato solo se il dichiarante è il padre o la madre o tutti e due	
	Nome		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Cognome		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Comune o stato estero di nascita	Codici ISTAT	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Provincia di nascita		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Data di nascita	gg/mm/aaaa	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Parentela con il nato	1 = madre, 2 = padre	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Comune di residenza (se presente)	Codici ISTAT	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Cittadinanza		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Stato civile (se presente)		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR – se presente
Informazioni sul nato		Questo blocco si ripete tante volte quanti sono i nati	
	Sesso del nato	1 = maschio, 2 = femmina;	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Nome del nato		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Cognome del nato (se presente)		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Ordine di nascita	In caso di parto plurimo, da 1 a 5	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR

3. PROCESSO DI INVIO DEI DATI DELL'ATTESTAZIONE DI NASCITA

Nel presente paragrafo si descrivono i passaggi necessari per l'invio dei dati dell'attestazione di nascita. Ciascun sotto-paragrafo descrive un passo dell'intero processo ed è realizzato da uno o più appositi servizi.

3.1 Invio dei dati dell'attestazione di nascita

Il processo di invio dei dati dell'attestazione di nascita all'ISTAT inizia subito dopo che si è concluso con successo l'invio ad ANPR. Il Sistema TS precompila i campi previsti



dall'attestazione inviata ad ANPR ed invia i dati a ISTAT. ISTAT restituisce un protocollo univoco che certifica la corretta acquisizione dei dati.

4. PROCESSO DI INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA

Nel presente paragrafo si descrivono i passaggi necessari per l'invio dei dati della dichiarazione di nascita. Ciascun sotto-paragrafo descrive un passo dell'intero processo ed è realizzato da uno o più appositi servizi.

4.1 Invio dei dati della dichiarazione di nascita

Il processo di invio dei dati della dichiarazione di nascita all'ISTAT inizia subito dopo che si è concluso con successo l'invio ad ANPR. Il Sistema TS precompila i campi previsti dalla dichiarazione inviata ad ANPR ed invia i dati a ISTAT. ISTAT restituisce un protocollo univoco che certifica la corretta acquisizione dei dati.

5. PROCESSI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DA ISTAT E DA ANPR

In riferimento al presente allegato, di seguito si elencano i processi che devono essere messi a disposizione del Sistema TS.

Il Ministero della salute:

- fornisce al Sistema TS l'elenco delle strutture sanitarie, in base all'articolo 2, comma 5, del presente decreto.

Le ASL:

- inviano al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati, in base all'articolo 2, comma 6, del presente decreto.

ISTAT:

- fornisce al Sistema TS i codici ISTAT di comuni, province e stati esteri, e i relativi aggiornamenti nel tempo;
- fornisce al Sistema TS eventuali aggiornamenti degli schemi dati riportati nel paragrafo 2, ed eventuali aggiornamenti delle modalità di compilazione degli stessi;
- mette a disposizione del Sistema TS il servizio di ricezione dei documenti informatici.

ANPR:

- mette a disposizione del Sistema TS il servizio di ricezione dei documenti informatici, con la modalità descritte nell'Allegato 1 del presente decreto.

Le specifiche che descrivono le modalità tecniche di realizzazione dei processi descritti in questo paragrafo sono pubblicate ai sensi del presente decreto.



6. SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche che descrivono le modalità tecniche di realizzazione dei processi descritti in questo allegato sono pubblicate ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

25A02266

DECRETO 14 aprile 2025.

Riduzioni di costo sul gasolio e sui GPL da riscaldamento previste dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Aggiornamento della Tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone, tra l'altro, riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate, usati come combustibili per riscaldamento nei territori individuati ai punti da 1 a 4 della medesima lettera c);

Visto in particolare il punto 4, del predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, che prevede: che le predette riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti sono applicate anche ai quantitativi, dei medesimi combustibili, impiegati nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che il predetto beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione;

che il suddetto beneficio è applicabile, altresì, ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate, individuate annualmente con delibera di Consiglio degli enti locali interessati, di comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della predetta legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 488 del 1999, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione «Comune», si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune è da ritenersi metanizzato se lo è il centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 19 ottobre 1999, e successive modificazioni, che individua, nella tabella A allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al predetto decreto n. 412 del 1993;

Viste le comunicazioni del Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2024, con le quali sono state richieste, ai comuni pre-

